

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3552

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**KESSLER, FINOCCHIARO, CARBONI, LUCIDI,
BATTAGLIA, BONITO, GRILLINI, MAGNOLFI**

Interventi per il sostegno al reinserimento sociale
e alla formazione dei detenuti scarcerati

Presentata il 20 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il limite di provvedimenti eccezionali e generalizzati di clemenza quali quelli in discussione in Parlamento in questi giorni è non solo quello della loro incapacità di dare soluzione ai problemi strutturali del sistema penale-penitenziario, ma anche quello di costituire una sorta di « narcotico » sulle sofferenze della giustizia. Insomma, una fuga dalle responsabilità, un incentivo alla pigrizia del legislatore e del Governo a mettere in atto le riforme che diano senso e dignità alla esecuzione della pena. La clemenza non basta: un detenuto senza una famiglia o un ambiente che lo accoglie, senza un lavoro o una casa, messo fuori dal carcere da un

giorno all'altro, viene a trovarsi senza le risorse che consentono il suo reinserimento sociale. E spesso ritrova quindi la strada del crimine.

La vera sfida è quindi quella del recupero e del reinserimento sociale del detenuto, per contrastare il circolo vizioso della recidiva; accompagnare la clemenza con la solidarietà, facendosi carico allo stesso tempo delle esigenze di sicurezza della collettività. La presente proposta di legge va in questa direzione.

Due sono gli strumenti utilizzati. Il primo è quello del rafforzamento del personale del servizio sociale per adulti e degli educatori del Ministero della giustizia. Questi operatori sono essenziali per il

buon funzionamento e per l'esistenza stessa delle misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova, che non riescono oggi ad essere applicate in tutte le loro potenzialità, proprio per la carenza degli organici degli uffici preposti al loro funzionamento.

Accanto a questa misura di carattere strutturale si introduce un finanziamento di carattere straordinario triennale per il sostegno a progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati. In questo modo si chiamano a raccolta le esperienze e le capacità degli enti locali, del volontariato sociale e in generale della società civile per uno sforzo comune di accoglienza e di sostegno agli ex detenuti. Sostenere ed accompagnare sul territorio i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di quanti

escono di prigione è utile e necessario per dare uno sbocco positivo alla pena espiata; allo stesso tempo è garanzia per tutti i cittadini perché può concretamente determinare una reale prevenzione del crimine e interrompere la spirale della recidiva. Il modello utilizzato è quello del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La cooperazione tra istituzioni pubbliche nazionali e locali con il volontariato sociale rappresenta la migliore garanzia di successo di questo sforzo.

Uno sforzo dovuto da una società che non vuole limitarsi a «nascondere» la devianza nelle carceri e che vuol dare pieno significato agli articoli 27 e 3, secondo comma, della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Aumento dell'organico del personale di servizio sociale).

1. Gli organici del personale dei centri di servizio sociale per adulti di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aumentati di 100 unità.

2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.

ART. 2.

(Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.

4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali e i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, di intesa tra loro.

7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0039330